

## CIRCOLARE SULL'IMPONIBILE CONTRIBUTIVO D.L. 170/90 (PERCENTUALE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2020)

Il Decreto Legge 24 aprile 1990 n. 170 all'articolo 3, contiene disposizioni in merito al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in riferimento alle somme versate alla Cassa Edile.

Il comma 6 del citato articolo, dà interpretazione autentica dell'articolo 12 L. 30.04.69 n. 153 stabilendo che, per i periodi anteriori ad aprile 1990, sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili.

I commi 7 ed 8 del sopra citato articolo 3, regolano, a partire da **aprile 1990**, il regime contributivo delle somme versate alla CEDA:

- a) le somme versate alla CEDA per Accantonamenti rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 L. 153/69 e quindi erano e restano soggette a contribuzione per il loro ammontare;
- b) per le somme versate alla CEDA per **Contributo Ceda 2,25%** (1,875% a carico ditta e 0,375% a carico lavoratore), **Formazione Professionale 0,70%**, **Anzianità Professionale Edile 2,80%**, **Fondo nuove prestazioni 0,42%**, **CPT 0,15%**, **RLST 0,15%**, **Fondo Prepensionamento 0,20%** e **Fondo Occupazione 0,10%** è stato calcolato un coefficiente che permette, rapportandosi alla base imponibile C.E.D.A., di determinare l'incremento di retribuzione imponibile ai fini INPS ed INAIL conseguente al D.L. 170/90, il cui sviluppo è il seguente:

<b>1</b>	Fatta 100 la retribuzione imponibile CEDA	100
<b>2</b>	Sommata l'incidenza del 15% sui contributi contrattuali dovuti alla CEDA (6,77% per tutti i Contratti)	1,016
<b>3</b>	Dedotta la quota di contributo a carico lavoratore	0,375
<b>4</b>	Risulterà la retribuzione imponibile comprensiva dell'incidenza del 15%	100,641

Pertanto l'imponibile contributivo INPS andrà maggiorato degli importi calcolati come segue:

**IMPONIBILE CONTRIBUTIVO CEDA (SALARIO) x 0,641%**